

ALLEGATO 1

**Dispositivo per il finanziamento di
PROGETTI QUADRO LEGGE 236/93 – ANNO 2008**
Legge 236/93, art. 9, comma 3º
Decreto direttoriale del MLPS n. 40/Cont/V/2007
del 7 maggio 2007

SOMMARIO

- 1. Riferimenti normativi**
- 2. Indicazioni generali**
 - Obiettivi
 - Ambiti prioritari
 - Accordo Quadro
 - Progetto Quadro
- 3. Dotazione finanziaria**
- 4. Destinatari degli interventi**
- 5. Operatori ammissibili al finanziamento**
- 6. Elementi essenziali dell'Accordo Quadro**
 - Contenuti
- 7. Progetto Quadro**
 - Voucher aziendali
 - Contenuti del Progetto Quadro
 - Progettazione azioni formative
 - Preventivo
 - Premialità
- 8. Calcolo del preventivo**
 - Ridefinizione della quota pubblica
- 9. Istruttoria e valutazione delle proposte progettuali**
 - Criteri di ammissibilità e di valutazione
 - Criteri e punteggi per la valutazione dei Progetti Quadro
 - Ridefinizione della quota pubblica in sede di valutazione
 - Iter di valutazione
- 10. Attivazione gestione certificazione e controlli**
 - Avvio delle attività
 - Durata e termine dell'attività
 - Erogazione del finanziamento
 - Ammissibilità e certificazione della spesa
 - Certificazione delle competenze
- 11. Monitoraggio valutazione e controlli**
 - Monitoraggio
 - Valutazione
 - Trasparenza
- 12. Presentazione delle proposte progettuali**
 - Termine e modalità di presentazione dei Progetti Quadro
- 13. Allegati**
 - All. A – Indirizzi protocollo regionale
 - All. B – Trattamento dei dati personali

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 9, commi 3 e 7, legge 19 luglio 1993, n. 236 «Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione».
- Decreto direttoriale del MLPS n. 40/Cont/V/2007 del 7 maggio 2007.
- L.r. del 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia».
- L.r. del 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia».
- D.c.r. 10 luglio 2007, n. VIII/404 «Piano d'azione regionale (2007-2010) ai sensi dell'art. 3 della l.r. 28 settembre 2006, n. 22 Il mercato del lavoro in Lombardia».
- D.g.r. n. 8/6273 del 21 dicembre 2007 «Erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro e per il funzionamento dei relativi albi regionali. Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati».
- D.d.u.o. n. 2298 del 7 marzo 2008 «Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di accreditamento degli operatori pubblici e privati allo svolgimento dei servizi di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 26 della l.r. 19/2007 e per la costituzione del relativo Albo regionale, in attuazione della d.g.r. n. 8/6273 del 21 dicembre 2007».
- D.g.r. n. 8/6563 del 18 febbraio 2008 «Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale (art. 22 comma 4 l.r. 19/07)» ed in particolare la parte seconda «Standard minimi dell'offerta di IFP».

- D.d.u.o. n. 15169 del 22 dicembre 2006 «Linee guida per le dichiarazioni intermedie della spesa e la rendicontazione finale per le iniziative finanziarie da fondi regionali e/o nazionali» e «Spese ammissibili e massimali di riferimento per le iniziative finanziarie da fondi regionali e/o nazionali».
- Regolamento CE n. 68/01 del 12 gennaio 2001, prorogato nei suoi termini di validità attraverso il Regolamento CE n. 1976/2006 del 20 dicembre 2006.

2. INDICAZIONI GENERALI**Obiettivi**

Regione Lombardia, in coerenza con gli orientamenti comunitari e con la legislazione regionale in materia di mercato del lavoro, istruzione e formazione professionale, persegue la crescita competitiva del sistema produttivo della Lombardia e del contesto territoriale e sociale che lo accoglie e lo alimenta.

Obiettivo della programmazione regionale, unitaria ed integrata, è – tra l'altro – il rafforzamento della competitività e dinamicità dell'economia regionale, da perseguire anche attraverso lo sviluppo del Capitale Umano, tema unificante e trasversale delle politiche per i prossimi anni (DPEFR 2007/2009).

Viene quindi riconosciuto ad ogni lavoratrice/lavoratore il diritto alla formazione lungo tutto l'arco della vita, quale garanzia sostanziale dell'occupabilità e del reddito, promuovendone le condizioni per garantirne l'effettività attraverso il rafforzamento del sistema della formazione continua e permanente ed il sostegno «in particolare alle attività formative finalizzate ad accrescere l'adattabilità dei lavoratori e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, con l'acquisizione di nuove competenze professionali o l'aggiornamento di quelle possedute» (l.r. n. 19/2007).

L'Accordo Quadro, quale manifestazione del coinvolgimento delle parti economico-sociali, rappresenta lo strumento per realizzare gli obiettivi previsti dal presente dispositivo.

Ambiti prioritari di intervento

- Migliorare i livelli di salubrità, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo iniziative formative per le/i lavoratrici/tori e le imprese;
- sostenere la permanenza ed il migliore posizionamento delle lavoratrici e dei lavoratori minacciati dalle disparità, anche di genere, e a maggior rischio di esclusione dal mercato del lavoro (lavoratori anziani, lavoratori atipici/precari, basso livello di scolarità, lavoratori minacciati da processi di ristrutturazione del settore e/o aziendali);
- contribuire allo sviluppo delle risorse umane delle imprese lombarde quale fattore per promuovere l'innovazione organizzativa, di processo, di prodotto, per supportare la crescita delle imprese, per rafforzare la capacità delle stesse di operare sul mercato internazionale;
- innovare i sistemi di competenze e le prassi formative a livello settoriale e territoriale anche con attenzione alle metodologie didattiche attive;
- valorizzare la bilateralità per la qualificazione della formazione attraverso il coinvolgimento attivo delle parti economico-sociali;
- sperimentare il modello di certificazione delle competenze acquisite al termine dei percorsi formativi, previsto nelle «Indicazioni regionali dell'offerta formativa della Regione Lombardia» (d.g.r. n. 8/6563 del 13 febbraio 2008).

Accordo Quadro

I Progetti Quadro sono ricondotti ad Accordi Quadro firmati dalle organizzazioni dei datori di lavoro, nonché dalle associazioni di promozione sociale e di organizzazione del volontariato e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di riferimento, che operano in sistemi di rappresentanza firmatari di CCNL e/o rappresentati nel CNEL.

L'Accordo Quadro è quindi un'intesa sottoscritta tra le Parti sociali interessate, dove sono concordati gli interventi formativi atti a soddisfare precise esigenze aziendali, territoriali, settoriali, e/o individuali, anche con la finalità di prevenire eventuali situazioni di crisi.

Suoi presupposti sono:

- la **bilateralità**, fondata si colloca – in questo caso – in uno spazio di sinergia nei confronti della collaborazione ed al

La bilateralità in cui si fonda l'Accordo Quadro costituisce pertanto il terreno più vicino e coerente all'intercettazione della domanda di formazione continua e può determinare soluzioni innovative nella programmazione degli interventi formativi stessi;

- l'*organicità* dell'Accordo Quadro quale elemento necessitante di un sistematico lavoro bilaterale di programmazione. Si fonda quindi sull'analisi condivisa del contesto e dei bisogni di aziende e lavoratori, volta a individuare i problemi cui intende far fronte; definisce soluzioni formative da adottare e i referenti incaricati di seguirne l'attuazione; identifica la gamma di azioni (iniziativa corsuali, e/o piani individuali) da realizzare per risolvere i problemi individuati, definendone l'attività di monitoraggio e di valutazione del suo andamento.

Progetto Quadro

L'Accordo Quadro si traduce operativamente nel Progetto Quadro.

Esso può avere carattere territoriale o settoriale.

- Il Progetto Quadro territoriale realizza un programma organico di formazione delle lavoratrici/tori di varie aziende di vari settori in un determinato territorio (per esigenze tipicamente «orizzontali»).

- Il Progetto Quadro settoriale è invece diretto a lavoratrici/tori di varie aziende appartenenti allo stesso settore produttivo (esigenze tipicamente «verticali»).

Il Progetto Quadro è proposto da un ente di formazione accreditato singolo o in ATS ed espressamente incaricato dalle parti economico-sociali che hanno sottoscritto l'Accordo Quadro.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria prevista per la realizzazione degli interventi previsti dal presente dispositivo è di € 30.000.000,00 (trentamila/00).

I finanziamenti che saranno erogati, sono destinati alla copertura della sola quota pubblica prevista dai singoli progetti. Le imprese beneficiarie dovranno obbligatoriamente aggiungere a tali risorse pubbliche la propria quota di cofinanziamento privato nella misura stabilita dal Reg. (CE) n. 68/2001, così come prototago nei suoi termini di validità.

4. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Sono destinatari degli interventi le lavoratrici ed i lavoratori occupati presso imprese private, assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della legge 160/75 così come modificata dall'art. 25 della legge 845/78.

Sono da considerarsi destinatari prioritari degli interventi:

- lavoratrici e lavoratori delle imprese private con meno di 15 dipendenti;
- lavoratrici e lavoratori inseriti nelle tipologie contrattuali previste dal Titolo V, dal Titolo VI e al Titolo VII – Capo I – del d.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003;
- gli/le apprendisti/e di cui al Titolo VI – Capo I – del d.lgs. n. 276/93 limitatamente alla formazione aggiuntiva a quella contrattualmente prevista;
- lavoratrici e lavoratori di qualsiasi impresa privata collocati con cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
- lavoratori di qualsiasi impresa privata con età superiore ai 45 anni;
- lavoratrici di qualsiasi impresa privata con età superiore ai 40 anni;
- lavoratrici e lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
- lavoratrici e lavoratori di qualsiasi impresa privata in possesso del solo titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria;
- lavoratrici e lavoratori provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea e provenienti da Paesi di recente adesione all'Unione Europea.

In considerazione dell'utilizzo delle risorse 2006/7 in Regione Lombardia e in relazione al d.d. 40/2007 del MLPSD, la disponibilità attuale sarà utilizzata prioritariamente a favore dei lavoratori di cui al punto 3., all'interno di Progetti Quadro, e comunque in misura non inferiore al 30% sul totale dei partecipanti.

Sono esclusi:

- i/le lavoratrici/lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2°, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

- gli/le apprendisti/e di cui al Titolo VI – Capo I – del d.lgs. n. 276/93 per quanto riguarda la formazione obbligatoria;
- gli/le amministratori/amministratrici titolari di imprese individuali, di microimprese, piccole e medie imprese, di associazioni ed imprese *non profit*;
- gli agenti e rappresentanti di commercio;
- i liberi professionisti e altre forme di lavoro autonomo, salvo quelle previste nel Titolo VII del d.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003.

Gli interventi sono rivolti ai lavoratori delle imprese che hanno almeno una sede operativa nel territorio della Lombardia.

Le imprese che hanno unità operative anche in altre regioni italiane, possono far partecipare all'intervento formativo anche dipendenti di tali unità, purché in misura non superiore al 50% del totale dei partecipanti. In tal caso, fatto salvo il riconoscimento del reddito di tali allievi quale quota di cofinanziamento privato, rimangono a carico dell'impresa le spese connesse al loro trasferimento, al vitto e all'alloggio.

5. OPERATORI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO

Operatori, pubblici o privati, in possesso dei seguenti requisiti:

- soggetti singoli o raggruppati in Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), titolari di sedi operative accreditate per la tipologia SF1, SF2 o SF3, ai sensi della d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19867 «Criteri per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento – Fase III» e successive modifiche e integrazioni; nonché i soggetti accreditati ai sensi della d.g.r. 21 dicembre 2007 n. 8/6273 «Erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro e per il funzionamento dei relativi albi regionali. Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati»; del decreto n. 2298 del 7 marzo 2008 che approva i requisiti e le modalità operative per la richiesta di accreditamento;
- avere realizzato – nel triennio precedente alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del dispositivo – attività di gestione diretta di progetti complessi – di natura pubblica e/o privata – nell'ambito della formazione continua (corsi specificamente rivolti a lavoratori di imprese) per un importo pari al finanziamento pubblico richiesto. In caso di associazione temporanea il requisito di cui sopra dovrà essere posseduto dal soggetto capofila dell'ATS nella misura minima del 60% del finanziamento pubblico richiesto.

Per la presentazione del Progetto Quadro l'Operatore o il Soggetto Capofila della costituenda ATS dovrà essere stato appositamente incaricato dai firmatari dell'Accordo Quadro.

6. ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ACCORDO QUADRO

Contenuti

Contenuti vincolanti:

- analisi del contesto e dei bisogni di aziende e lavoratori;
- tipologia dei settori, territori, filiere produttive ed aree direttualmente coinvolti;
- fabbisogni formativi a cui si intende rispondere, con particolare riferimento ai processi di trasformazione in corso;
- tipologie di imprese cui destinare gli interventi;
- lavoratrici e lavoratori prioritari coinvolti nel rispetto di una percentuale non inferiore al 30% del totale dei partecipanti;
- obiettivi delle azioni formative relativi agli ambiti prioritari di intervento di cui al paragrafo 1, con particolare riferimento agli obiettivi delle azioni formative rivolte al miglioramento della salute e della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in riferimento ai diversi settori;
- azioni di accompagnamento e attività di monitoraggio degli interventi formativi realizzati nei Progetti Quadro;
- indicazione dell'ente accreditato incaricato di realizzare il Progetto Quadro.

La completezza ed esaustività dell'Accordo Quadro, nonché la coerenza con la titolarità missibilità alla valutazio

Per ogni Accordo Qua
un solo Progetto Quadro

7. PROGETTO QUADRO

Il Progetto Quadro può avere carattere territoriale o settoriale.

- Il progetto Quadro territoriale realizza un programma organico di formazione delle lavoratrici/tori di varie aziende di vari settori in un determinato territorio (per esigenze tipicamente «orizzontali»).

- Il Progetto Quadro settoriale è invece diretto a lavoratrici/tori di varie aziende appartenenti allo stesso settore produttivo (esigenze tipicamente «verticali»).

I Progetti Quadro sono presentati da enti di formazione accreditati singoli o in ATS ed espressamente incaricati dai firmatari dell'Accordo Quadro.

Il progetto si struttura in un insieme di azioni (attività formative e voucher aziendali) caratterizzati per contenuti, tipologia di destinatari, modalità di fruizione, ecc.

La pianificazione degli interventi formativi dovrà obbligatoriamente comprendere, pena l'inammissibilità al finanziamento del Progetto Quadro, un'azione formativa in materia di salubrità, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro rivolta a lavoratori/lavoratrici in misura non inferiore al 25% dei lavoratori coinvolti. Tale azione dovrà risultare attinente nei contenuti alla specificità dell'attività svolta dai destinatari. Al totale dei lavoratori coinvolti verrà presentato e illustrato, in specifici momenti nell'ambito delle singole azioni formative, materiale informativo sui temi inherenti la sicurezza sui luoghi di lavoro; la definizione dei contenuti sarà assunta di comune accordo tra le Parti sociali firmatarie degli Accordi Quadro. La formazione somministrata nell'ambito dei progetti finanziati dal presente dispositivo, si propone come aggiuntiva rispetto alla formazione obbligatoria aziendale prevista dall'art. 21 del d.lgs. 626/94 e sue successive modifiche ed integrazioni e dalla disciplina attuativa di settore.

Voucher aziendali

È facoltà degli Operatori destinare fino al 20% del finanziamento approvato a voucher aziendali.

I voucher aziendali si configurano come interventi, formativi, customizzati che rispondono a bisogni che non possono essere soddisfatti attraverso azioni formative generalizzabili a più aziende.

La singola azienda può beneficiare al massimo di quattro voucher.

Il costo di un singolo voucher può variare da 1.000,00 euro fino ad un massimo di 5.000,00 euro.

I voucher aziendali richiedono comunque il cofinanziamento privato così come previsto dalla normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato e devono essere rivolti ad attività specifiche che prevedano esclusivamente costi diretti ammissibili, esterni all'impresa beneficiaria, sostenuti dall'impresa al netto di IVA (se prevista), salvo eccezioni di indetraibilità oggettiva che l'impresa dovrà adeguatamente documentare.

La quota pubblica non può dunque comprendere costi inherenti le risorse umane interne all'impresa.

Il cofinanziamento privato può essere composto da costi diretti e indiretti, purché afferenti alle attività realizzate con il voucher e dal costo del lavoro (mancato reddito dei partecipanti alle attività corsuali frequentate durante l'orario di lavoro).

Contenuti del Progetto Quadro

Per ciascuna azione formativa, intesa come area di intervento (a titolo esemplificativo: informatica, linguistica, organizzazione risorse umane, amministrazione, finanza e controllo, logistica, ecc.) dovranno essere indicate:

- numero delle imprese coinvolte;
- numero complessivo dei destinatari;
- numero complessivo delle ore di formazione;
- costo orario stimato a preventivo;
- aree formative d'intervento (es. area informatica, linguistica, ecc.) e competenze da traguardare;
- metodologie didattiche.

In fase di realizzazione del progetto, qualora in via eccezionale ed esclusivamente nell'ambito della tipologia delle azioni formative approvate, si rendesse necessario non attivare una o più edizioni e contestualmente di attivare una o più edizioni nell'ambito delle azioni formative approvate, è facoltà dell'Operatori apportare le modifiche, nel rispetto dei seguenti criteri:

- lo scostamento afferente le azioni non può essere superiore

al 10% del numero complessivo di ore previste dal Progetto approvato;

- i costi rendicontati per le azioni interessate dallo scostamento dei valori stimati, non possono comportare un innalzamento del costo orario approvato;
- l'eventuale superamento dei valori obiettivo (numero ore complessive, numero allievi) non comporta in alcun modo il riconoscimento di un valore aggiuntivo alla quota pubblica finanziata.

Per ciascun voucher:

- numero delle imprese;
- numero complessivo dei destinatari;
- aree formative di intervento.

Progettazione azioni formative

Nelle more di definizione del Quadro regionale degli standard professionali, previsto dalle «Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale (art. 22 comma 4 l.r. 19/07)» ed in particolare la parte seconda «Standard minimi dell'offerta di IFP», la progettazione delle azioni formative e le conseguenti competenze in esito devono riferirsi al repertorio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, scaricabile liberamente dal sito <http://www.italialavoro.it/wps/portal> sezione banche dati «Thesaurus».

Preventivo

L'Operatore nella redazione del preventivo dovrà tenere in considerazione quanto segue:

- il finanziamento pubblico massimo ammissibile per ogni singolo Progetto Quadro sarà di minimo 250.000,00 euro e massimo 750.000,00 (settecentocinquantamila/00);
- il costo totale preventivo del Progetto Quadro è determinato dalla somma tra quota pubblica e quota privata;
- la quota di cofinanziamento privato dovrà essere calcolata sulla base di ogni singolo destinatario e riferito alla impresa di provenienza, nella misura stabilita dal Reg. (CE) n. 68/2001, fatti salvi eventuali altri regimi specifici autorizzati dalle Autorità comunitarie;
- la durata minima di ogni singola edizione formativa non potrà essere inferiore a 8 ore;
- ogni classe dovrà essere composta, di massima, da un numero di destinatari non superiore ai 20, ad eccezione di interventi formativi a carattere divulgativo;
- il costo ora formazione non può superare il valore di 150,00 euro.

Premialità

Per i Progetti Quadro promossi da soggetti che sono soci di Fondi Paritetici Interprofessionali potrà essere richiesto un finanziamento pubblico aggiuntivo in ragione di un eguale e corrispondente finanziamento da parte dei Fondi Paritetici Interprofessionali sul territorio regionale ed in essere alla data di presentazione dei Progetti Quadro, di cui al presente Avviso, riferito a piani formativi coerenti e integrabili con il Progetto Quadro presentato, per quanto riguarda obiettivi e tipologia di destinatari.

Fondi paritetici interprofessionali		Progetto Quadro	
Finanziamento ottenuto dai FPI	€ 500.000	Finanziamento pubblico massimo ammissibile	€ 750.000
		Finanziamento pubblico aggiuntivo (premialità)	€ 500.000
Totale finanziamento ottenuto dai FPI	€ 500.000	Totale finanziamento pubblico richiesto per il Progetto Quadro	€ 1.250.000

L'integrazione va dimostrata nell'Accordo Quadro attraverso un'adeguata esplicitazione degli elementi di integrazione e complementarietà degli elementi proposti e documentata con apposita dichiarazione del Fondo Interprofessionale Paritetico di riferimento.

Per i progetti già finanziati dai Fondi Paritetici Interprofessionali dovrà essere presentato anche l'atto di approvazione.

8. CALCOLO DEL PREVENTIVO COSTO TOTALE DEL PROGETTO QUADRO - QUOTA PUBBLICA - QUOTA

Il calcolo della quota p
costi di ciascuna azione



Ridefinizione della quota pubblica

Per le azioni formative, la Regione Lombardia, ai fini della determinazione a consuntivo della quota di finanziamento pubblico riconoscibile terrà conto, in modo distinto e separato per ognuna delle diverse tipologie di costo orario, del numero delle ore previste a preventivo, del numero atteso allievi e del numero allievi effettivi, applicando il seguente criterio:

$$\text{COSTO DEL PROGETTO RIPARAMETRATO} = \\ (\text{COSTO ORARIO} \times \text{NUMERO ORE PREVISTE}) / \text{NUMERO ATTESO ALLIEVI} \\ \times \text{NUMERO ALLIEVI EFFETTIVI.}$$

Per **numero allievi effettivi** s'intende il n. di allieve/i che abbiano frequentato il 75% del monte ore corso.

Per **i voucher** saranno riconosciuti i costi solo dei voucher effettivamente erogati.

In ogni caso, la quota pubblica riconoscibile, a consuntivo, sarà determinata in funzione del cofinanziamento privato calcolato sul singolo partecipante e sulle ore durante le quali ha effettivamente partecipato alla formazione.

9. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Criteri di Ammissibilità e di Valutazione

Saranno considerati ammissibili alla valutazione solo quei progetti che:

- siano pervenuti alle sedi del Protocollo Federato entro i termini di presentazione indicati;
- siano stati presentati da un operatore ammissibile al finanziamento;
- siano stati adeguatamente compilati tramite l'apposito formulario on-line;
- siano corredati da tutta la documentazione richiesta;
- presentino almeno un modulo sulla salubrità e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Le proposte di progetto ritenute ammissibili saranno oggetto di valutazione da parte del competente Nucleo che ha facoltà di richiedere eventuali ulteriori chiarimenti e/o audizioni sui progetti candidati.

Criteri e Punteggi per la valutazione del Progetto Quadro:

CRITERI DI MASSIMA	Punteggio max
1. Coerenza tra Accordo Quadro e contenuti del Progetto Quadro	0-25
2. Completezza e esaustività dei contenuti del progetto rispetto a quanto previsto dal dispositivo	0-25
3. Rispondenza del progetto alle priorità relative ai destinatari e agli ambiti di intervento	0-30
4. Economicità (coerenza e congruità del preventivo di spesa con la tipologia di azioni previste)	0-20

Soglia minima per l'ammissibilità del progetto quadro: 60 punti

Nel caso in cui l'Operatore richieda un finanziamento pubblico aggiuntivo rispetto alla soglia di 750.000,00 euro come previsto al paragrafo «Premialità», saranno oggetto di valutazione gli elementi di integrazione e complementarietà indicati nell'Accordo Quadro. In caso di mancato riscontro degli elementi d'integrazione il progetto sarà riparametrato.

Ridefinizione della quota pubblica in sede di valutazione

La Regione Lombardia si riserva in sede di ammissione la facoltà di ridurre la quota di finanziamento pubblico fino al 5% dell'importo indicato nel Progetto Quadro senza che questo modifichi i valori obiettivo indicati nello stesso.

Percentuali di riduzioni superiori alla soglia del 5% comporteranno riduzioni in misura direttamente proporzionale.

Iter di Valutazione

L'**iter** di valutazione sarà espletato entro 30 giorni lavorativi dalla data del termine di presentazione delle domande.

Nel caso in cui il Nucleo di Valutazione richieda in corso di istruttoria notizie integrative o una audizione, l'operatore dovrà rispondere alle richieste **entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla ricezione della nota con le richieste** – trasmessa anche a mezzo fax – pena la decadenza dall'ammissibilità al finanziamento.

10. ATTIVAZIONE GESTIONE CERTIFICAZIONE E CONTROLLI

Avvio delle attività

Il progetto ammesso al finanziamento potrà essere avviato il giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e comunque non oltre il 30 settembre 2008.

Durata e termine delle attività

Le attività dovranno essere concluse e rendicontate entro e non oltre il 31 dicembre 2009.

Erogazione del finanziamento

L'erogazione del finanziamento pubblico sarà effettuata, previa presentazione di garanzia fidejussoria dell'importo corrispondente, come segue:

- 40% a titolo di acconto a seguito dell'avvio del progetto;
- 50% previa dichiarazione della spesa effettivamente sostenuta di almeno l'80% dell'importo erogato a titolo di primo acconto;
- saldo a conclusione del progetto, a seguito della verifica della certificazione finale della spesa.

Al fine dell'erogazione degli acconti è fatto obbligo agli Operatori privati di presentare una garanzia fidejussoria che dovrà essere rilasciata dai soggetti indicati dall'art. 2 del decreto del Ministero del Tesoro 22 aprile 1997 ossia da banche, imprese di assicurazione indicate nella legge n. 348 del 10 giugno 1982 o da intermediari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del d.lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993, per un importo pari agli acconti percipendi, sulla base dello schema tipo approvato dalla Regione Lombardia con d.d.g. n. 19189 del 15 dicembre 2005.

Regione Lombardia si riserva la facoltà di effettuare controlli e visite ispettive, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività finanziata.

Ammissibilità e certificazione della spesa

Le spese ammissibili e le modalità di dichiarazione intermedia e di rendicontazione finale della spesa sono – salvo quanto specificatamente previsto dal presente dispositivo – indicate nelle «Linee guida per le dichiarazioni intermedie della spesa e la rendicontazione finale per le iniziative finanziarie da fondi regionali e/o nazionali» e «Spese ammissibili e massimali di riferimento per le iniziative finanziarie da fondi regionali e/o nazionali» di cui al decreto dirigenziale n. 15169 del 22 dicembre 2006 e succ. mod. e int..

Gli operatori, per la gestione del progetto, sono tenuti ad una singola dichiarazione intermedia ai fini dell'erogazione dell'acconto e ad una certificazione finale della spesa sostenuta.

L'importo finale del finanziamento riconoscibile al soggetto attuatore sarà comunque determinato in fase di verifica della certificazione finale della spesa, sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

Certificazione delle competenze

Al termine dei percorsi formativi sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di competenza, così come previsto dall'art. 10 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia».

La certificazione delle competenze acquisite sarà rilasciata direttamente dall'Operatore tramite il sistema informativo secondo le modalità definite dalle «Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale (art. 22 comma 4 l.r. 19/07)».

Nelle more di definizione del Quadro regionale degli standard professionali, previsto dalle «Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale (art. 22 comma 4 l.r. 19/07)» ed in particolare della parte seconda «Standard minimi dell'offerta IFP», la progettazione delle azioni formative e le conseguenti competenze in esito devono riferirsi al repertorio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, scaricabile liberamente dal sito <http://www.italialavoro.it/wps/portal/sezione/banche dati/Thesaurus>.

Sono riconoscibili i costi relativi alla certificazione rilasciata da parte terza con valenza nazionale e/o internazionale limitatamente a certificazione di (na) che saranno acquisiti provenienti da Paesi non venienti da Paesi di rece

11. MONITORAGGIO VALUTAZIONE E CONTROLLI

Monitoraggio

Regione Lombardia, ai fini del previsto monitoraggio qual/quantitativo, acquisirà dai titolari dei Progetti Quadro ammessi al finanziamento tutte le informazioni necessarie, anche in relazione alle verifiche delle performance, secondo quanto indicato nella d.g.r. 16 dicembre 2004, n. 19867 e/o in altri strumenti.

Gli operatori sono inoltre tenuti ad inviare una relazione sullo stato di avanzamento delle attività a sei mesi dalla data di avvio del progetto.

Nei casi di progetti integrati con i Fondi Interprofessionali la relazione sullo stato di avanzamento delle attività dovrà contenere indicazioni utili al fine del monitoraggio sull'integrazione.

Valutazione

A conclusione delle attività formative previste dal Progetto Quadro verrà effettuata una valutazione finale sull'efficienza ed efficacia delle azioni realizzate, mettendo a confronto le attività pianificate con quelle effettivamente realizzate.

Gli esiti serviranno anche a fornire elementi ai fini del rating per la proposizione di un sistema premiale, nelle more dell'attivazione del Valutatore Indipendente di cui all'art. 27 della legge regionale n. 19/2007.

Trasparenza

Sono previste le seguenti azioni:

- Pubblicazione degli Accordi Quadro sul sito direzionale.
- Pubblicazione sul sito Direzionale dei dati di monitoraggio e della valutazione finale dei progetti.
- Pubblicizzazione dell'elenco dei progetti che prevedono l'integrazione con i Fondi Interprofessionali.

12. PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Termine e modalità di presentazione dei Progetti Quadro

I progetti devono essere presentati entro le ore 16.30 del 45° giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente dispositivo, sul sito:

<http://formalavoro.regione.lombardia.it> (area MonitorWeb)

Qualora la scadenza coincida con:

- il venerdì, il termine è anticipato alle ore 12.00;
- giorni pre-festivi e/o festivi, il termine è protratto al primo giorno lavorativo successivo.

I progetti dovranno essere presentati, pena la loro inammissibilità, utilizzando esclusivamente lo specifico formulario on-line, predisposto dalla Regione Lombardia sul portale internet all'indirizzo: <http://formalavoro.regione.lombardia.it>

La relativa domanda di finanziamento in forma cartacea, elaborata e stampata con la procedura resa disponibile on-line, dovrà ugualmente pervenire entro i termini di scadenza sopra indicati al Protocollo Federato della Regione Lombardia, presso una delle sedi elencate nell'allegato A al presente dispositivo; la stessa dovrà chiaramente indicare all'esterno della busta la seguente dicitura: «Proposte di Progetti Quadro legge 236/93 – Anno 2008».

La busta deve contenere:

- domanda di finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante dell'Operatore o del capofila ATS, corredata della fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- Accordo Quadro sottoscritto dalle parti sociali;
- lettera di incarico all'Operatore proponente il Progetto sottoscritta dalle parti sociali;
- dichiarazione dell'Operatore attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 5. (importo gestito per progetti complessi di formazione continua);
- in caso di ATS: lettera di intenti dell'Operatore capofila che attesta la volontà di costituire il raggruppamento e indica i ruoli, le attività di competenza e la suddivisione finanziaria per ogni membro dello stesso, sottoscritta da tutti i membri dell'ATS. In alternativa, possono essere fornite la lettera di intenti e le singole dichiarazioni di ciascun membro riportanti esplicito riferimento al progetto e al capofila del raggruppamento;
- in caso di richiesta di premialità, atto di approvazione del progetto finanziato da parte dei Fondi Paritetici Interprofessionali.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare lo Sportello Informativo telefonico della Regione Lombardia al numero 840.011.222 (numero ad addebito ripartito).

13. ALLEGATI

All. A – INDIRIZZI PROTOCOLLO REGIONALE

Sedi del Protocollo Federato ove è possibile presentare le domande di finanziamento

Protocollo Generale della Regione Lombardia:

- via Pirelli, 12 – 20124 Milano
- via Taramelli, 20 – 20124 Milano
- telefono 02-6765.4662 – 4678 – 4660

Sedi Territoriali della Regione:

- BERGAMO, via XX Settembre 18/A – 24100 (BG)
tel. 035-273.111
- BRESCIA, via Dalmazia, 92/94 C – 25100 (BS)
tel. 030-346.21
- COMO, via Einaudi, 1 angolo via Benzi – 22100 (CO)
tel. 031-3201
- CREMONA, via Dante, 136 – 26100 (CR)
tel. 0372-4851
- LECCO, c.so Promessi Sposi, 132 – 23900 (LC)
tel. 0341-358.911
- LEGNANO, via Felice Cavallotti, 11/13 – 20025 (MI)
tel. 02-6765.5952-3
- LODI, via Haussman, 7/11 – 26900 (LO)
tel. 0371-4581
- MANTOVA, corso Vittorio Emanuele, 57 – 46100 (MN)
tel. 0376-2321
- MONZA, piazza Cambiaghi, 3 CAP 20052
- PAVIA, via Cesare Battisti, 150 – 27100 (PV)
tel. 0382-5941
- SONDRIO, via Del Gesù, 17 – 23100 (SO)
tel. 0342-530.111
- VARESE, viale Belforte, 22 – 21100 (VA)
tel. 0332-338511

Gli orari di apertura al pubblico delle sedi sopracitate sono i seguenti:

- dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30;
- venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

All. B – INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA

(art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»)

Il d.lgs. n. 196 del 2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il decreto indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi dell'art. 11 e in particolare quelli di correttezza, licetità, pertinenza e trasparenza e sarà effettuato tutelando la riservatezza e i diritti delle persone e degli altri soggetti coinvolti.

Ai sensi dell'art. 13 del predetto decreto, forniamo quindi le seguenti informazioni.

Il trattamento che intendiamo effettuare:

1. ha le seguenti finalità:
 - procedere alla valutazione di merito della domanda di finanziamento
 - svolgere tutte le attività di gestione e monitoraggio di competenza regionale nella fase realizzativa del progetto;
2. sarà effettuato con modalità manuale ed informatica;
3. i dati potranno essere eventualmente trattati anche da soggetti esterni che svolgono attività di assistenza tecnica per Regione Lombardia.

Si informa che il ma
l'impossibilità di proced
manda di finanziamento
da stessa.

Il titolare del trattamento è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del Presidente, con sede in via Fabio Filzi, 22, 20124 Milano.

Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Istruzione Formazione e Lavoro, via Cardano 10, cap. 20124 Milano.

Gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del trattamento per far valere i propri diritti così come previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003.
